



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO LEGALE - CONTROLLO ATTI - ACCESSO - RISERVATEZZA - UPD PER I COMUNI E ALTRI  
ENTI

Responsabile : GIUDICE UGO

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 14 del 14/01/2025**

**Oggetto:** DIFESA DI UN DIPENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI PARMA. - IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE Visti:

l'art. 107, commi 2° e 3°, del D.Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto:

- che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 48 del 09/12/2024, è stato approvato il D.U.P. 2025-2027;
- che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 55 del 19/12/2024, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- che il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 è in corso di approvazione;
- **che con Decreto n. 16 del 31 gennaio 2024, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.);**

Visto lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015, in seguito modificato con atto dell'Assemblea stessa n. 1 del 07/03/2019;

Premesso:

che in materia di personale non dirigente di Regioni ed Autonomie Locali, il rimborso delle spese legali ha trovato espresso riconoscimento nella formulazione della norma

di cui all'art. 28 del C.C.N.L. - Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14/09/2000, vigente all'epoca ed all'apertura del procedimento di cui appresso, che stabiliva che: "L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento";

che sempre nel medesimo ambito, anche il C.C.N.L. EE.LL. da ultimo sottoscritto il 16/11/2022 e attualmente vigente, all'art. 59 riferito al Patrocinio Legale, sostanzialmente conferma e rafforza il citato articolo 28 del precedente CCNL disponendo che:

"1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.

2. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico."

che con sentenza n. 552 del 12 febbraio 2007, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha infatti sancito che è legittimo sanzionare il mancato rispetto di questo principio, cioè con la decadenza dallo stesso diritto al rimborso delle spese;

che la possibilità di rimborso riguarda un solo legale, per cui la scelta di più soggetti non determina l'aumento degli oneri posti in capo all'Ente, come si evince dalla formulazione dell'art. 28 del C.C.N.L. - Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14/09/2000 e dell'art. 59 del C.C.N.L. del 16/11/2022 sempre del medesimo Comparto, riferiti al personale non dirigente; emerge pertanto chiaramente che l'assunzione dell'onere non può che riferirsi ad un unico legale, dovendosi ritenere conseguentemente che, qualora il dipendente si avvalga della facoltà prevista dall'art. 96 del c.p.p., l'assunzione del relativo onere non potrà che essere a suo carico;

che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale dei pubblici dipendenti, non è comunque automatica, ma deve essere il risultato di alcune valutazioni che l'Ente stesso è tenuto preventivamente a compiere circa la sussistenza delle seguenti imprescindibili condizioni:

- a) se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi, nonché la propria immagine;
- b) la diretta connessione del contenzioso processuale alle cariche espletate o agli uffici rivestiti dal personale dirigente e non dirigente coinvolto;
- c) la carenza di conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal personale e l'Ente;
- d) la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione, che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave e, pertanto, la necessità che gli imputati siano prosciolti con formule liberatorie nel merito;

che la disciplina normativa e contrattuale precitata prevede pertanto sostanzialmente, nel suo complesso, l'assunzione dell'onere finanziario per la difesa in capo all'Ente, individuando nell'amministrazione locale il soggetto sul quale grava immediatamente l'onere per l'assistenza legale dei dipendenti, salvo ripetere tutti gli oneri di difesa sostenuti in caso di condanna;

che dall'analisi delle norme sopramenzionate si ricava innanzitutto che il personale non dirigente delle amministrazioni locali, per potere usufruire del pagamento delle spese legali necessarie per difendersi in processi in cui è parte a seguito delle proprie attività d'ufficio, deve pertanto previamente concertare con l'Ente l'indicazione del legale;

che ha avuto luogo, nei confronti di un dipendente della Provincia di Parma, un procedimento, radatosi dapprima innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma a mezzo iscrizione al R.G.N.R. con n. 3148/2020, proseguito successivamente innanzi al Tribunale stesso che attribuiva alla vertenza il n. 14/2022 di R.G.;

che il Dirigente competente, all'epoca dell'avvio del procedimento disciplinare correlato alla vertenza di cui sopra, veniva informato dell'accaduto dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari con nota protocollo 13383/2020;

che il Dirigente medesimo confermava, con nota mail del 10/10/2024, di essere stato a suo tempo tempestivamente notiziato dell'esistenza del procedimento di cui sopra, pendente dapprima innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma e, di seguito, innanzi al Tribunale di Parma nei confronti del dipendente suo subordinato;

che il dipendente interessato, nel frangente dell'avvio del procedimento innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, nominava quale proprio difensore l'Avv. Aniello Schettino del Foro di Parma, con Studio ivi sito in B.go Giacomo Tommasini n. 20;

che, pertanto, risulta sussistente il requisito del concerto con l'Amministrazione in ordine al difensore di fiducia da incaricare, ai fini di cui all'articolo 67 del D.P.R. n. 268/1987, poi recepito nella fonte negoziale per il personale di Regioni ed Autonomie Locali;

che il procedimento tenutosi innanzi al Tribunale di Parma di cui al n. 14/2022 di R.G., si concludeva peraltro con la piena assoluzione del dipendente di che trattasi, come da Sentenza depositata il 28/05/2024;

Verificate, anche sulla base dell'esito del procedimento disciplinare all'uopo istruito a suo tempo dall'UPD della Provincia, la connessione del procedimento sopra citato con le mansioni svolte dal dipendente, la necessità della difesa del dipendente stesso al fine anche di tutelare l'immagine dell'Ente e l'assenza di conflitto di interessi tra dipendente e Provincia;

Preso atto:

delle due note pro-forma prodotte dall'Avv. Aniello Schettino di Parma, rispettivamente di €. 1.500,00.= e di €. 3.000,00, per complessivi €. 4.500,00.=, relative alle spettanze allo stesso dovute a saldo per l'attività difensiva esperita a favore del suddetto dipendente dell'Amministrazione nel procedimento di cui in premessa; importo da ritenersi congruo ai sensi del D.M. 55/214, come modificato dal D.M. 37/2018;

del richiamato esito assolutorio favorevole del procedimento R.G. 14/2022 del Tribunale di Parma, conclusosi con Sentenza depositata il 28/05/2024, allegata al presente atto ma sottratta alla pubblicazione per motivi di tutela della riservatezza ai sensi della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, nonché dell'informazione tempestivamente resa al Dirigente Responsabile, circostanza confermata dal Dirigente medesimo con nota mail del 10/10/2024, concretizzandosi quindi gli elementi per manlevare il dipendente in parola dal pagamento delle spese del giudizio cui lo stesso veniva sottoposto;

Accertato:

che il dipendente interessato, matricola n. 2539, ha proceduto in proprio a saldare le notule di cui sopra al proprio difensore Avv. Aniello Schettino del Foro di Parma, con Studio ivi sito in B.go Giacomo Tommasini n. 20, come emerge dalle quietanze apposte dal legale stesso in calce alle notule medesime, unite in allegato al presente atto e anch'esse sottratte alla pubblicazione per motivi di tutela della riservatezza ai sensi della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;

Considerato che:

stante l'esito assolutorio favorevole del procedimento tenutosi innanzi al Tribunale di Parma di cui al n. 14/2022 di R.G., nonché alla luce dell'esito del precitato procedimento disciplinare all'uopo istruito dall'UPD della Provincia a suo tempo, il dipendente in parola risulta aver maturato il diritto al rimborso delle spese legali come sopra già sostenute;

Ritenuto pertanto di riconoscere al dipendente dell'Ente già sottoposto al procedimento tenutosi innanzi al Tribunale di Parma di cui al n. 14/2022 di R.G. ed ivi assolto, il rimborso delle spettanze dallo stesso corrisposte al proprio difensore, Avv. Aniello Schettino del Foro di Parma, per complessivi €. 4.500,00.=, dando luogo al relativo impegno di spesa,

## **DETERMINA**

per le ragioni di cui in parte motiva, di riconoscere al dipendente dell'Ente matricola 2539, il cui nominativo, al pari della Sentenza assolutoria e delle notule allegatae citate in narrativa ed emesse dall'Avv. Aniello Schettino di Parma, viene comunque sottratto alla pubblicazione per motivi di tutela della riservatezza ai sensi della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, il rimborso delle spettanze dallo stesso corrisposte al proprio difensore, Avv. Aniello Schettino del Foro di Parma, per complessivi €. 4.500,00.=, dando luogo al relativo impegno di spesa;

di impegnare pertanto, a favore del dipendente stesso, la somma complessiva di €. 4.500,00.= sul capitolo 305700650000 (Att. amministrativa Legale - U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale) del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, che presenta la necessaria disponibilità; spesa da ritenersi congrua ai sensi del D.M. 55/214, come modificato dal D.M. 37/2018;

di dare atto che tutte le informazioni inerenti la spesa in argomento sono contenute nell'unità scheda contabile;

di comunicare al dipendente interessato, la presente determinazione;

di dare atto che per il sottoscritto Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

di dare infine atto che che l'esigibilità dell'obbligazione avrà luogo entro il 31/12/2025 e che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

-  
-

Sottoscritta dal Responsabile  
(GIUDICE UGO)  
con firma digitale

**ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE**  
**PRP - 87 / 2025**

Esercizio 2025

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2025

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	305700650000 / 0 ATT AMMINISTRATIVA LEGALE Patrocinio legale	Impegno 287 / 2025	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  11 - Altri servizi generali	103 - Acquisto di beni e servizi  1030211 - Prestazioni professionali e specialistiche 1030211006 - Patrocinio legale	4.500,00
Totale Impegni					4.500,00

# FATTURA

Studio Associato Avv.to Aniello Schettino  
P.IVA IT00957430341  
B.go G. Tommasini, 20  
43121 Parma (PR) - IT

Spett.le

Numero documento: 000192-2024  
Data documento: 03 Luglio 2024

## Prodotti

#	Descrizione	Q.tà	UM	P.U.	Sconto	Totale	IVA (%)
1	Saldo competenze dovute per l'assistenza prestata nel procedimento penale n. 3148/2020 R.G.n.r. Procura della Repubblica del Tribunale di Parma	1,00		€2.290,14		€2.290,14	22
2	anticipazioni escluse	1,00		€94,27		€94,27	

## Cassa previdenziale

#	Descrizione	Imponibile	Aliquota (%)	Totale	IVA (%)
1	Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali	2.290,14	4	€91,61	22

Imponibile	Imposta	IVA (%)	Natura/Esigibilità	Rif. Normativo
€94,27	€0,00	0	N1-escluse ex art.15	
€2.381,75	€523,98	22		

Importo bollo

2,00

Importo totale documento

€ 3.000,00

## Condizioni di pagamento

Modalità : assegno

Importo pagamento: € 3.000,00

PAGATO

Studio Associato Avv.to Aniello Schettino  
B.go G. Tommasini, 20 43121 Parma (PR) - IT P.IVA IT00957430341  
Tel. 0521234205 E-mail info@studioassociatoschettino.it  
Albo: Avvocati Prov. PR Data: 1983-03-03

Versione semplificata prodotta con foglio di stile DocuMI Srl [www.documi.it](http://www.documi.it)

Il presente documento ripiegativo dei principali dati imponibili non costituisce fattura valida ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72  
Per la visualizzazione del documento fattura completo e valido a fini fiscali, visualizza o scarica il relativo file .xml





# FATTURA

Studio Associato Avv.to Aniello Schettino  
P.IVA IT00957430341  
B.go G. Tommasini, 20  
43121 Parma (PR) - IT

Spett.le

Numero documento: 000285-2021  
Data documento: 29 Luglio 2021

## Prodotti

#	Descrizione	Q.tà	UM	P.U.	Sconto	Totale	IVA (%)
1	Acconto competenze dovute per l'assistenza prestata nel procedimento penale n. 3148/2020 R.G.n.r. Procura della Repubblica del Tribunale di Parma	1,00		€1.182,22		€1.182,22	22

## Cassa previdenziale

#	Descrizione	Imponibile	Aliquota (%)	Totale	IVA (%)
1	Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali	1.182,22	4	€47,29	22


Imponibile	Imposta	IVA (%)	Natura/Esigibilità	Rif. Normativo
€1.229,51	€270,49	22		

Importo totale documento

€ 1.500,00

## Condizioni di pagamento

Modalità : carta di pagamento  
Importo pagamento: € 1.500,00

PAGATO  


Studio Associato Avv.to Aniello Schettino  
B.go G. Tommasini, 20 43121 Parma (PR) - IT P.IVA IT00957430341  
Tel. 0521234205 E-mail info@studioassociatoschettino.it  
Albo: Avvocati Prov. PR Data: 1983-03-03

Versione semplificata prodotta con foglio di stile DocuMI Srl [www.documi.it](http://www.documi.it)

Il presente documento riepilogativo dei principali dati imponibili non costituisce fattura valida ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72  
Per la visualizzazione del documento fattura completo e valido a fini fiscali, visualizza o scarica il relativo file xml



N. 14/2022 R.G. Trib.  
N. 3148/2020 R.G.N.R.



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI PARMA  
Sezione Penale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Francesca Anghileri, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo all'esito dell'udienza del 9 maggio 2024 la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di

e residente a

– libero, già presente, oggi non comparso

Difesa di fiducia dall'avv. Aniello Schettino del Foro di Parma – presente  
Domicilio dichiarato in Parma, Corcagnano, piazza Pianforini 3

**IMPUTATO**

1. in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 337 c.p. perché, per opporsi a personale della Polizia Locale di Parma, che erano intervenuti in strada Langhirano del Comune di Parma in ausilio ai Vigili del Fuoco di Parma, in quanto un grosso albero a causa delle condizioni atmosferiche era caduto bloccando entrambe le carreggiate, nel mentre stavano procedendo alla sua identificazione, tentando, altresì, di farlo desistere dall'utilizzare una motosega per tagliare i rami al centro della carreggiata, invitandolo tra l'altro ad allontanarsi dalla zona per pericolo di caduta di ulteriori rami, usava violenza nei confronti dell'agente afferrandolo con forza al polso destro, impendendo il tentativo dell'agente di polizia di sottrargli la motosega in Parma il 3.6.2020.
2. in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 582, 585 in riferimento all'art. 576 n. 1 c.p. perché al fine di commettere il reato di cui al capo 1. e con le modalità in esso descritte cagionava all'agente lesioni personali del tipo *distorsione polso destro* giudicate guaribili in gg. 7. In Parma il 3.6.2020.
3. in ordine al reato p. e p. dall'art. 651 c.p. perché a specifica richiesta da parte degli agenti della Polizia Municipale di Parma e dei Vigili del Fuoco di Parma, che stavano svolgendo il servizio descritto nel capo 1., rifiutava di fornire ogni indicazione sulla propria identità personale. In Parma il 3.6.2020.

FATTI PER I QUALI È COSTITUITO PARTE CIVILE:

– non presente

Assistito dall'avv. Tiziana Ghedini del Foro di Bologna – presente

Sent. n. 699/2024 <sup>A</sup>  
N. 14/2022 R.G. Trib.  
N. 3148/2020 R.G.N.R.

Data del deposito

28/05/2024

Data irrevocabilità

N. \_\_\_\_\_ Reg. Es.

N. \_\_\_\_\_  
Camp. Pen.

Redatta scheda il

Visto P.G. il  
28 MAG 2024

N. \_\_\_\_\_ RCA

Comunicata ex art. 27  
disp. reg. il

N. \_\_\_\_\_ RCA

## **CONCLUSIONI**

Il Pubblico Ministero ha chiesto l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo 1 dell'imputazione perché il fatto non costituisce reato; dal reato di cui al capo 2 perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 52 c.p.; quanto al reato contestato al capo 3, l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 530 comma II c.p.p.

La Parte Civile ha chiesto l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato e si è riportata alle conclusioni scritte che ha depositato unitamente alla nota spese.

La Difesa dell'imputato si è associata alle conclusioni del P.M., chiedendo però l'assoluzione dal reato di cui al capo 3 dell'imputazione con formula piena ai sensi dell'art. 530, co. 1, c.p.p.



### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del G.U.P. emesso in data 6 ottobre 2021 \_\_\_\_\_, sopra generalizzato, è stato rinviato a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere dei reati sopra descritti.

Alla prima udienza del 21 luglio 2022, il Tribunale, verificata la regolarità delle notifiche e dichiarato assente l'imputato, ha aperto il dibattimento e ammesso le prove richieste dalle Parti.

Alla successiva udienza del 23 febbraio 2023 sono stati sentiti i testimoni \_\_\_\_\_

Rinviata l'udienza del 12 ottobre 2023 per l'assenza del giudice titolare del fascicolo, il procedimento ha proseguito il suo corso all'udienza del 18 aprile 2024, quando sono stati sentiti i testimoni della Difesa \_\_\_\_\_.

La Difesa dell'imputato ha rinunciato all'audizione del teste \_\_\_\_\_ e insistito per sentire il teste \_\_\_\_\_ Il Tribunale, ai sensi dell'art. 495, co. 4, c.p.p., nulla osservando il P.M. e la Parte civile, ritenendo il processo sufficientemente istruito alla luce delle prove già assunte, ne ha revocato l'ammissione. La Parte civile ha prodotto documentazione indicizzata (fotografie a colori dello stato dei luoghi e documentazione sanitaria), acquisita al fascicolo del dibattimento in assenza di opposizioni delle altre Parti. Il Tribunale ha poi dichiarato chiusa l'istruttoria e le Parti hanno rassegnato le conclusioni nei termini sopra trascritti.

All'odierna udienza è stata pubblicata la presente sentenza mediante la lettura del dispositivo, indicando in trenta giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

\*\*\*

Sulla base degli elementi di prova raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, i fatti possono essere così ricostruiti.

In data 3 giugno 2020, verso le ore 19:00, a seguito di un evento di forte maltempo la Centrale Operativa della Polizia Locale del Comune di Parma aveva chiesto l'intervento della pattuglia del proprio Reparto Antinfortunistica segnalando la caduta di un albero in mezzo alla carreggiata lungo la via Langhirano, nel tratto compreso fra l'intersezione con strada Alberi e strada Chiaviche. Il cedimento dell'albero aveva danneggiato un veicolo ivi presente.

La pattuglia era composta da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ Il primo, odierna Parte civile, sentito come teste in dibattimento, ha dichiarato che, giunti sul posto, il Capo Squadra dei Vigili del Fuoco, \_\_\_\_\_, li aveva informati che, dopo aver soccorso le persone rimaste ferite dalla caduta dei rami, si era accorto che una persona non meglio identificata era intenta a cercare di liberare il passaggio tagliando i rami presenti sulla carreggiata con una motosega. \_\_\_\_\_ aveva già provato a intimargli di allontanarsi e a identificarlo, ma era stato ignorato. Aveva inoltre rappresentato al teste \_\_\_\_\_ e al suo collega della Polizia locale che a causa della presenza di tale soggetto non aveva modo di intervenire per liberare l'autoveicolo dai rami caduti e mettere in sicurezza i luoghi. Il Capo Squadra aveva pertanto chiesto di intervenire per far desistere tale soggetto, il quale peraltro si trovava in una situazione di pericolo vista la presenza dei rami, tanto più alla luce delle forti raffiche di vento ancora in corso.

Che indossava l'uniforme e i segni distintivi di ordinanza, si era avvicinato a tale soggetto, intimandogli di allontanarsi, ma quest'ultimo, continuando a tenere in mano la motosega accesa, gli aveva detto "Non dipendo da voi, non prendo degli ordini da voi", ignorando la sua ingiunzione. A quel punto, \_\_\_\_\_ gli aveva afferrato il braccio per trascinarlo forzatamente lontano dalla situazione di pericolo e sottrargli la motosega, ma l'uomo aveva reagito afferrando con violenza il suo polso destro, e stringendolo con forza.

Soltanto in un secondo momento, l'uomo aveva seguito gli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto, che lo avevano identificato nell'odierno imputato \_\_\_\_\_ il quale, oltre a declinare le proprie generalità, aveva mostrato il tesserino di servizio della Amministrazione Provinciale di Parma rappresentando solo in tale momento la propria qualità di dipendente di tale ente pubblico.

Conclusosi l'intervento di servizio, \_\_\_\_\_ a causa del forte dolore al polso si era recato presso il Pronto Soccorso di Parma, dove gli era stata diagnosticata una distorsione con prognosi iniziale di \_\_\_\_\_



sette giorni. Tuttavia, successivamente, vista la persistenza del dolore, si era recato presso il proprio medico curante che gli aveva prolungato il periodo di inabilità al lavoro per ulteriori quaranta giorni, sino al 20 luglio 2020. Per tale motivo, non aveva potuto partecipare alla prova scritta di un concorso di progressione di carriera fissato in data 16 luglio 2020 a cui era stato già ammesso.

ha riconosciuto le foto che gli sono state esibite dal P.M. e dalla Difesa e poi acquisite agli atti, confermando che si tratta dei rilievi fotografici eseguiti da lui e dal collega sul posto e riconoscendo nelle immagini.

, operante della Polizia locale intervenuto unitamente ad Alfarano, in dibattimento ha confermato la dinamica dei fatti descritta dal collega di servizio, evidenziando come avesse visto da vicino girarsi verso quando quest'ultimo aveva tentato di sottrargli dalle mani la motosega, e poi stringergli la mano e afferrargli con forza il polso.

, all'epoca dei fatti in servizio presso il Comando Vigili del Fuoco di Parma, nella sua deposizione testimoniale ha riferito che il 3 giugno 2020 era intervenuto con la sua squadra in Parma, sulla strada Massese in via Langhirano. A causa delle forti raffiche di vento, un ramo di platano era caduto sulla carreggiata, colpendo un'auto con una persona a bordo e bloccando completamente la viabilità in entrambi i sensi di marcia. Giunto sul posto si era immediatamente rivolto alle persone coinvolte, per accertarsi del loro stato di salute e aveva provveduto a contattare il 118. Contestualmente, aveva ordinato ai componenti della squadra di fare un sopralluogo della zona al fine di metterla in sicurezza, controllando i pericoli residui. In quel momento e la sua squadra avevano notato una persona, sul lato della carreggiata in direzione Langhirano, impegnata a rimuovere i rami con una motosega. In particolare, pur non rammentando se avesse visto da subito il soggetto in questione oppure se fosse stato dapprima avvisato dagli altri componenti della squadra, ha raccontato di aver subito sentito il rumore della motosega e di essersi diretto verso l'uomo che la stava adoperando («Quando siamo arrivati noi la stava accendendo perché io mi ricordo di sentire il rumore della motosega, ho sentito il rumore della motosega quindi io ho lasciato il signore con cui stavo parlando, sono andato da questa persona»). Gli aveva poi chiesto di identificarsi e gli aveva intimato di allontanarsi. Tuttavia, alla richiesta di qualificarsi, costui, con un temperamento piuttosto agitato, senza rilasciare le proprie generalità, gli aveva risposto che avrebbe tagliato l'albero che bloccava la carreggiata, essendo trascorso già tanto tempo da quando era caduto. Nonosante il vigile del fuoco gli avesse ripetuto più volte di allontanarsi e di identificarsi, questa persona – poi generalizzata nell'odierno imputato – aveva continuato a tagliare con la motosega il ramo caduto. Giunti sul luogo due agenti della Polizia Locale, li aveva avvisati della presenza del predetto soggetto e li aveva accompagnati da lui. Rimanendo distante, aveva visto i due agenti intervenire per fermare l'uomo e in particolare cercare di afferrare dalle sue mani la motosega ancora in funzione.

tuttavia, aveva reagito come se non volesse consegnare l'attrezzo e ne era scaturito un momento di tensione. A domanda del Pubblico Ministero, il teste ha specificato di non aver visto precisamente la dinamica e, su richiesta della Difesa, ha rappresentato di non aver visto stringere il polso di uno degli agenti della Polizia Locale, poiché essendo posto alle loro spalle, non aveva potuto osservare così da vicino la scena.

Il teste della Difesa ha raccontato di conoscere , seppur non personalmente, da circa trent'anni, per la sua qualità di dipendente della Provincia di Parma, e specificamente di cantoniere che si occupa della gestione delle strade. Il teste ha ricordato che in data 3 giugno 2020, tornando verso la città di Parma da Monchio, si era imbattuto in un incidente stradale che bloccava il traffico. Difatti la carreggiata, all'altezza di Langhirano, era bloccata da un'autovettura il cui cofano era stato colpito da un ramo caduto a causa del forte vento. Sceso dalla propria macchina, aveva notato la presenza di , che era intento a cercare di tagliare con la motosega la pianta caduta sopra la macchina incidentata. Aveva altresì visto i Vigili del Fuoco e due agenti della Polizia Locale. A domanda specifica della Difesa, il teste ha riferito di non essersi stupito di vedere in azione «perché di mestiere fa queste cose». Non ha saputo dire, tuttavia, se indossasse una divisa o un cartellino di riconoscimento. Ha però rammentato di aver visto nelle vicinanze l'autovettura Panda della Provincia con il lampeggiante acceso. Il teste ha raccontato che a un certo

punto aveva visto i due vigili urbani che si erano avvicinati ad . Uno dei due, una volta giunto vicino a quest'ultimo, gli aveva sferrato un calcio a una gamba per prenderli la motosega dalle mani. Dopo tale colluttazione, aveva visto che il predetto agente lamentava di essersi fatto male a una mano («L'ho visto perfettamente, gli ha dato un calcio, lui ha mollato la motosega e gli è stata strappata dalle mani, lui gliel'ha ritirata e dopo quello lì mi lamentava gli avesse fatto male a una mano»).

Dopo aver assistito a questa scena, aveva visto che tra e gli agenti della Polizia locale era sorto un diverbio. A specifica domanda del difensore, il teste ha rappresentato di non aver assistito ad alcuna iniziativa violenta dell'imputato nei confronti degli agenti.

Il teste Lena Santo, di professione trasportatore, ha raccontato che in data 3 giugno 2020 si trovava per motivi di lavoro sul luogo di cui ai fatti in contestazione. Ha dichiarato che prima di quel giorno non aveva mai visto l'imputato , a cui solo dopo i fatti si era avvicinato per lasciare il contatto. Quel giorno era rimasto bloccato nel traffico sulla via Langhirano dopo che un albero era caduto sopra un'autovettura. Dopo più di un'ora di attesa, aveva visto l'odierno imputato intervenire e iniziare a rimuovere il ramo caduto per liberare il veicolo rimasto bloccato.

Sul posto erano presenti i vigili del fuoco ed erano poi sopraggiunti anche due agenti della Polizia Locale. Dopo aver parlato con un pompiere, uno dei due agenti aveva detto a voce alta «adesso ci penso io a fermarlo» e poi si era diretto verso . Mentre quest'ultimo aveva in mano la motosega accesa, l'agente di Polizia locale gli aveva dato un calcio dietro al ginocchio. A quel punto, Lena si era rivolto all'agente chiedendogli che cosa stesse facendo. ha precisato che non aveva reagito a tale provocazione ma, dopo aver quasi perso l'equilibrio, aveva spento la motosega. A quel punto, , stupito e innervosito dalla situazione, gli si era avvicinato per lasciargli i propri contatti in caso vi fosse stata la necessità di raccontare quello che aveva visto.

Il teste ha raccontato che un giorno (il giorno in cui era caduto l'albero) con la moglie si stava recando a Parma provenendo da Corcagnano ed erano rimasti bloccati nel traffico nei pressi del Fontanini. L'uomo presente sul posto a dirigere il traffico gli aveva spiegato che era caduto un albero, a quel punto si era avvicinato a piedi e aveva visto che un grosso ramo era crollato su un'autovettura di colore rosso.

Essendo un giardiniere e avendo a disposizione sulla propria autovettura alcuni attrezzi, in particolare tre motoseghe, aveva chiesto ai Vigili del Fuoco se potesse dare una mano. Indicando l'imputato presente in aula, ha raccontato che lo aveva visto prima parlare con i Vigili del Fuoco e poi iniziare a tagliare la pianta caduta utilizzando una motosega. Il teste conosceva di vista l'imputato come responsabile della manutenzione delle strade provinciali e ha dichiarato che lo aveva talvolta notato sulla strada provinciale a Lesignano. Poi aveva visto arrivare due Vigili Urbani a piedi, i quali si erano avvicinati ad . Uno dei due a un certo punto aveva sferrato uno o due calci all'imputato mentre stava utilizzando la motosega («gli è venuta bene a quel signore là, che come so io, dicevo prima, distanza di sicurezza, poi uno che vede che ti sferra le cose si può girare... La motosega è un attrezzo molto pericoloso, come il decespugliatore è ancora più pericoloso... gli poteva tagliare un braccio. Ne sono successe tante, ne abbiamo viste tante, anzi ne ho viste proprio io di persona che gli hanno tagliando il piede o gli hanno...»). L'altro operante aveva poi tentato di togliere la motosega ad , il quale non aveva avuto alcuna reazione. ha riferito che sul posto aveva visto la Panda della Provincia munita di lampeggiante, che però era spento, e che a sua memoria l'imputato indossava una camicia grigia, non la divisa o altri segni distintivi. Il teste ha raccontato che il vigile che aveva colpito con un calcio non era lo stesso che aveva cercato di togliergli la motosega.

Andresano a quel punto si era subito allontanato e solo circa un mese dopo aveva rivisto per caso l'imputato al bar. I due avevano parlato brevemente di quanto accaduto («ci siamo incontrati; io abito a Lesignano, la mattina facevo dei lavori a Lesignano come giardinaggio, le cose, e c'era lui e il signor Zanni - che è un ex dipendente della Provincia - stavano prendendo il caffè, ho preso il caffè io e così ho detto "le è venuta bene quel giorno là", proprio parlando della cosa... Ho detto "le è

venuta. Ti giravi, gli potevi tagliare un braccio, un piede, una cosa". E niente, abbiamo parlicchiato così...»).

A parere del Tribunale all'esito dell'istruttoria dibattimentale l'imputato deve essere assolto da tutti i reati a lui ascritti, come peraltro richiesto anche dal Pubblico Ministero, con le precisazioni che seguono.

Quanto al reato di cui al capo 1), la condotta contestata ad \_\_\_\_\_ è quella di aver usato violenza nei confronti di \_\_\_\_\_ agente della Polizia Locale di Parma, afferrando con forza il suo polso destro, così impendendo il tentativo dell'agente di polizia di sottrargli la motosega. Dalle dichiarazioni dei testimoni del Pubblico Ministero è emerso che \_\_\_\_\_ era intento a rimuovere con una motosega i rami caduti sulla carreggiata e su una delle autovetture ivi presenti e che non aveva smesso di tagliare né si era allontanato pur a fronte delle richieste prima di Capo Squadra dei Vigili del Fuoco, e poi dei due agenti della Polizia Locale \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Questi ultimi si erano poi avvicinati all'imputato e nel tentativo di fermarlo, il primo aveva cercato di sottrarre la motosega dalle sue mani. \_\_\_\_\_ però a quel punto gli aveva afferrato con forza il polso destro. Solo successivamente l'imputato aveva esibito il tesserino identificandosi come dipendente della Provincia.

Anche i testi della Difesa hanno confermato che \_\_\_\_\_ era presente in via Langhirano, ma hanno altresì riferito di aver riconosciuto l'autovettura di servizio della Provincia. I testi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, che sapevano che l'imputato era un dipendente di tale ente pubblico con mansioni legate alla gestione delle strade, non si erano stupiti che egli fosse intervenuto nell'immediatezza della caduta dell'albero al fine di liberare quanto prima la carreggiata. I tre testi della Difesa hanno tutti dichiarato di aver visto uno dei due agenti della Polizia locale dare un calcio ad \_\_\_\_\_ mentre reggeva la motosega. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno anche raccontato che a quel punto \_\_\_\_\_ con un gesto istintivo l'aveva trattenuta a sé. Va evidenziato che i tre testimoni della Difesa a quanto consta non si conoscono tra loro e non erano amici di \_\_\_\_\_, anzi \_\_\_\_\_ ha riferito che non lo conosceva neanche di vista e che solo dopo aver assistito ai fatti gli aveva lasciato il proprio contatto, mentre \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sapevano che era un dipendente della Provincia, ma hanno dichiarato di non avere con lui alcun rapporto amicale.

Entrambe le versioni dei fatti emerse in dibattimento hanno fatto emergere che vi era stata una colluttazione o comunque un contatto fisico tra \_\_\_\_\_ e gli agenti della Polizia locale, ma non vi sono elementi che provino oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 337 c.p. Le evidenze raccolte non consentono infatti di ritenere che l'imputato si fosse consapevolmente e intenzionalmente opposto con violenza o minaccia al tentativo di fermarlo dei pubblici ufficiali intervenuti.

Nel caso di specie va invero evidenziato che dalle testimonianze dei testi della difesa è emersa una versione dei fatti completamente diversa da quella di \_\_\_\_\_ odierna parte civile: \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno riferito che \_\_\_\_\_ era stato colpito con un calcio alla gamba da uno dei vigili, che aveva poi provato a togliergli la motosega (nel ricordo del teste \_\_\_\_\_ tale tentativo era stato invece esperito dall'altro agente, non da quello che aveva sferrato il calcio), e per reazione, con un gesto istintivo, l'imputato l'aveva trattenuta a sé.

Se sotto il profilo oggettivo può ritenersi integrata la contestata fattispecie di cui all'art. 337 c.p. in considerazione delle circostanze che Alfarano era in divisa e che, pur a fronte delle richieste sue e del collega \_\_\_\_\_, non aveva smesso di tagliare né si era immediatamente qualificato come dipendente della Provincia, non risulta provato il dolo richiesto per la sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Al fine dell'integrazione del delitto previsto dall'art. 337 c.p. è invero necessario accertare la sussistenza in capo all'agente del dolo generico, consistente nella rappresentazione e volontà di usare violenza o minaccia nei confronti di un pubblico ufficiale, riconoscibile come tale, mentre compie un atto del proprio ufficio. Inoltre, occorre che il soggetto agente sia assistito dal dolo specifico, che si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio.



Le due versioni dei fatti emerse dall'istruttoria non consentono di ritenere provata la sussistenza del dolo così descritto, sicché l'imputato ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p. deve essere assolto dal reato di cui all'art. 337 c.p. perché il fatto non costituisce reato.

In ordine al reato di cui al capo 2, dal referto medico in atti risulta che Alfarano a seguito del diverbio con \_\_\_\_\_ aveva riportato una distorsione del polso destro giudicata guaribile in 7 giorni, ma non risulta provata la volontà dell'imputato di cagionare alla persona offesa tali lesioni né sono emersi elementi da cui trarre profili di colpa, atteso che dalle deposizioni testimoniali assunte sono emerse due ricostruzioni dell'evento molto contrastanti. Nella versione dei fatti emersa dalle dichiarazioni dei testimoni della Difesa, la condotta di \_\_\_\_\_ era consistita un gesto istintivo posto in essere per trattenere la motosega che uno dei Vigili aveva provato ad afferrare.

Il compendio probatorio non lascia quindi emergere evidenze sufficienti circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa necessario ai fini della configurabilità del delitto contestato, di talché \_\_\_\_\_ deve essere mandato assolto ex art. 530, co. 2, c.p.p. anche dal delitto di lesioni perché il fatto non costituisce reato.

Le considerazioni svolte rendono superfluo soffermarsi sulla sussistenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa ex art. 52 c.p. la cui applicazione è stata invocata dal Pubblico Ministero.

Infine, in merito al reato di cui all'art. 651 c.p. contestato al capo 3 dell'imputazione, gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale non sono sufficienti a ritenere integrata la relativa fattispecie già sotto il profilo oggettivo. Alfarano stesso ha infatti dichiarato che \_\_\_\_\_ dopo che aveva smesso di tagliare, al termine della colluttazione era stato identificato e aveva mostrato anche il tesserino della Provincia di Parma. Non vi è prova che prima di tale momento vi sia stato un vero e proprio rifiuto dell'imputato di declinare le proprie generalità su richiesta degli agenti della Polizia Locale. È invero emerso che egli non si era allontanato e aveva continuato a tagliare i rami con la motosega, sicché si può dubitare che avesse distintamente percepito la richiesta degli operanti di fornire i propri dati anagrafici.

Alla luce di quanto sopra esposto, quantomeno ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p., deve essere pronunciata nei confronti dell'imputato una sentenza di assoluzione dai reati a lui ascritti ai capi 1) e 2) dell'imputazione perché i fatti non costituiscono reato e dal reato di cui al capo 3) perché il fatto non sussiste.

ai sensi dell'art. 544, co. 3, c.p.p. si indica in trenta giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

**ASSOLVE**

dai reati a lui ascritti ai capi 1) e 2) dell'imputazione perché i fatti non costituiscono reato e dal reato di cui al capo 3) perché il fatto non sussiste.


Visto l'art. 544, co. 3, c.p.p.

**INDICA**

in trenta giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza.  
Parma, 9 maggio 2024

LA GIUDICE

Dott.ssa Francesca Anghileri



7





**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO LEGALE - CONTROLLO ATTI - ACCESSO - RISERVATEZZA - UPD PER I COMUNI E  
ALTRI ENTI

Determinazione Dirigenziale n. **14 / 2025**

Proposta n. 87/2025

**Oggetto:** DIFESA DI UN DIPENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI PARMA. - IMPEGNO DI  
SPESA.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 305700650000/0 - MATRICOLA 2539 DIFESA DI UN DIPENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE  
DI PARMA RIMBORSO  
Cod.V Livello 1030211006  
- Impegno n.287/2025 - euro €4.500,00  
----

Parma, li 14/01/2025

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale